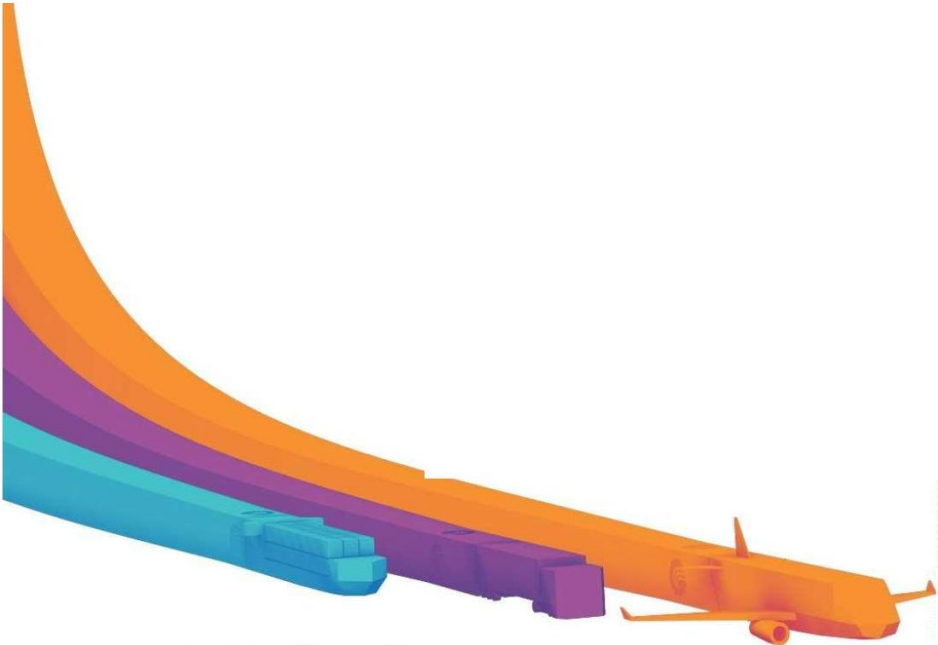


IT

Accordo commerciale interinale UE- MERCOSUR 2026

DOCUMENTO ORIENTATIVO SULLE REGOLE DI ORIGINE



UCC
SIMPLICITY SERVICE SPEED
A MODERN FRAMEWORK
FOR CUSTOMS AND TRADE

*Taxation and
Customs Union*

Accordo commerciale interinale UE-MERCOSUR

Documento orientativo sulle regole di origine

Indice

1. INTRODUZIONE.....	4
2. RICHIESTA DI TRATTAMENTO TARIFFARIO PREFERENZIALE	4
2.1 Aspetti generali.....	4
2.2 Elementi di dati (D.E.) / codici da utilizzare nell'UE per la dichiarazione in dogana ai fini dell'immissione in libera pratica:.....	4
2.4 Validity and belated presentation.....	5
2.5 Conservazione	5
3. DICHIARAZIONE DI ORIGINE.....	6
3.1 Aspetti generali.....	6
3.2 Dichiarazione di origine (Allegato 3-C ITA).....	7
3.2.1 Testo della dichiarazione di origine.....	7
3.2.2 Numero di riferimento dell'esportatore e firma.....	8
3.2.3 Origine del prodotto (UE o MERCOSUR).....	11
3.3 Dichiarazione di origine sotto forma di «certificato di origine» ai sensi dell'allegato 3-D dell'ITA.....	11
3.4 Discrepanze ed errori formali.....	12
3.5. Deroga.....	12
4. VERIFICA E DINIEGO	13
5. INFORMAZIONI CONFIDENZIALI.....	14
5.1 Aspetti generali.....	14
5.2 Diritti e obblighi delle Parti	15
6. MISURE TRANSITORIE.....	16
7. ASPETTI GENERALI.....	16
7.1 Cumulo.....	16
7.2 Prodotti interamente ottenuti.....	16
7.3 Tolleranze	17
7.4 Operazioni di lavorazione o trattamento insufficienti.....	19
7.5 Separazione contabile.....	19
7.6 Possibilità di rimborso dazi.....	19

7.7 Regola di non alterazione.....	19
8. REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO.....	20
8.1 Aspetti generali.....	20
8.2 Esempi dei requisiti stabiliti nelle norme specifiche per i prodotti..	21
8.2.1 Prodotti interamente ottenuti.....	21
8.2.2 Modifica alla classificazione tariffaria	21
8.2.3 Lavorazioni o trattamenti specifici.....	22
8.2.4 Limite di valore per prodotti non originari.....	23
8.2.5 Combinazione di più requisiti	24
8.3 Capitoli alternativi 84, 85 e 90 delle PSR.....	25
ALLEGATO 1	26

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ. Il presente documento orientativo non è giuridicamente vincolante, e deve essere letto congiuntamente al testo dell'accordo interinale UE-Mercosur sul commercio. Il testo dell'accordo, la normativa doganale dell'UE, la legislazione degli Stati membri dell'UE e degli Stati del Mercosur prevalgono sul presente documento. I testi autentici degli atti giuridici dell'UE sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Possono inoltre esistere istruzioni nazionali. Le presenti linee guida prevalgono qualora il loro contenuto sia più specifico di quello delle Linee guida generali sull'origine preferenziale. Il presente documento orientativo è stato redatto da un gruppo di progetto dedicato del Programma Dogana (CPG 024) e approvato dal Gruppo Esperti doganali – Sezione Origine.

1. INTRODUZIONE

Il 1° maggio 2026 entrerà in vigore in via provvisoria il nuovo accordo commerciale interinale UE-MERCOSUR ⁽¹⁾ (ITA).

Il capitolo 3 dell'ITA relativo alle norme di origine e alle procedure di origine, unitamente ai suoi Allegati e all'Appendice, definisce il quadro giuridico per stabilire se un prodotto originario dell'UE o del Mercosur possa beneficiare di un trattamento tariffario preferenziale quando viene importato nell'altra Parte.

Il presente documento orientativo ha lo scopo di illustrare e chiarire le norme di origine e le procedure applicabili ai sensi dell'ITA.

2. RICHIESTA DI TRATTAMENTO TARIFFARIO PREFERENZIALE

Riferimenti normativi: Articoli 3.16, 3.17 e 3.18 ITA

2.1 Aspetti generali

Le richieste di trattamento tariffario preferenziale nell'UE sono presentate dall'importatore per i prodotti originari del Mercosur e in conformità alle condizioni stabilite nell'ITA e nella normativa doganale dell'UE.

Le richieste di trattamento tariffario preferenziale vengono presentate inserendo i dati pertinenti nelle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica al momento dell'importazione (articolo 3.16 ITA). Una richiesta può essere presentata anche entro due anni dalla data di importazione (articolo 3.17(7) ITA).

La richiesta deve basarsi su una dichiarazione di origine, redatta dall'esportatore, attestante che il prodotto è originario del Mercosur (articolo 3.16 dell'ITA). La richiesta deve essere presentata entro il periodo di validità di 12 mesi della dichiarazione di origine (articolo 3.18 ITA). Per maggiori dettagli, si veda il capitolo 3.

2.2 Elementi di dati (D.E.) / codici da utilizzare nell'UE per la dichiarazione in dogana ai fini dell'immissione in libera pratica:

- D.E. Regione o paese di origine preferenziale / status 16 09 000 000:
 - o Il codice identificativo generale assegnato al Mercosur nel TARIC è 5500.
 - o Paraguay o Uruguay.
 - o Codice ISO del paese 'BR', 'AR', 'PY' o 'UY' rispettivamente per Brasile, Argentina, Paraguay o Uruguay
- D.E. Preferenza 14 11 000 000:
 - o codice di preferenza 300
 - o codice di preferenza 320 per il contingente preferenziale
- D.E. tipo di documento giustificativo 12 03 002 000:
 - o U126 Dichiarazione di origine

⁽¹⁾ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A22026A00184&qid=1772192739535>

2.3 Richiesta di trattamento tariffario preferenziale a seguito dell'importazione

Riferimenti normativi: Articoli 3.17 e 3.18 ITA

Gli importatori possono richiedere retroattivamente il trattamento tariffario preferenziale qualora non lo abbiano già richiesto al momento della dichiarazione di immissione in libera pratica dei prodotti.

Qualora la dichiarazione di origine sia redatta dopo la data di esportazione, essa deve essere presentata nella parte importatrice entro due anni dall'importazione dei prodotti.

2.4 Validità e presentazione tardiva

Riferimenti normativi: Articolo 3.18 ITA

Una dichiarazione di origine ha validità di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data in cui è stata redatta dall'esportatore e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali della Parte importatrice.

Tuttavia, una dichiarazione di origine presentata dopo la scadenza del periodo di validità di 12 mesi può essere accettata se:

- la mancata presentazione della dichiarazione di origine entro il termine di validità sia dovuta a circostanze eccezionali (articolo 3.18(2) ITA) oppure;
- i prodotti siano stati presentati prima della scadenza del termine di validità (articolo 3.18(3) ITA). Tale possibilità si applica esclusivamente ai prodotti sottoposti a un regime speciale (ad esempio, deposito doganale). Se i prodotti sono presentati alle autorità doganali entro il periodo di validità della dichiarazione di origine e la dichiarazione di origine è presentata in relazione all'immissione in libera pratica, la dichiarazione di origine può essere accettata fino a due anni dopo la data di compilazione della dichiarazione. Per maggiori dettagli, si veda: *Guidance on validity of proofs of origin concerning goods placed under some special procedures*.

2.5 Conservazione

Riferimenti normativi: Articolo 3.22 ITA

Per un periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di compilazione della dichiarazione di origine, l'esportatore deve conservare una copia di tale dichiarazione e tutti i documenti pertinenti che attestano il carattere originario dei prodotti in questione.

L'importatore deve conservare tale dichiarazione di origine, o una sua copia, qualora l'originale sia detenuto dall'autorità doganale o dall'autorità governativa competente, per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data di importazione del prodotto a cui si riferisce la dichiarazione di origine.

3. DICHIARAZIONE DI ORIGINE

Riferimenti normativi: Articoli 3.16, 3.17 e 3.18, Allegato 3-C (Dichiarazione di origine), Allegato 3-D (Misure transitorie) ITA

3.1 Aspetti generali

L'ITA prevede che la richiesta di trattamento tariffario preferenziale sia basata su una dichiarazione di origine.

Per gli esportatori dell'UE, a partire dal momento dell'applicazione provvisoria dell'ITA, saranno utilizzate solo le dichiarazioni di origine conformi al modello di cui all'allegato 3-C dell'ITA.

Ai sensi dell'articolo 3.16, i prodotti del Mercosur beneficiano delle tariffe preferenziali dell'UE tramite una dichiarazione di origine conforme al modello di cui all'allegato 3-C dell'ITA. Tuttavia, l'allegato 3-D dell'ITA consente al Mercosur di utilizzare, come dichiarazione di origine, anche un “certificato di origine” durante un periodo transitorio di tre anni, prorogabile di altri due anni, per un totale di cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'ITA. Ciascuno degli Stati firmatari del Mercosur può quindi utilizzare, come dichiarazione di origine, per un massimo di cinque anni, quanto segue:

- solo una dichiarazione di origine sotto forma di «certificato di origine» ai sensi dell'allegato 3-D dell'ITA; oppure,
- sia una dichiarazione di origine secondo il modello di cui all'allegato 3-C dell'ITA, sia una dichiarazione di origine sotto forma di «certificato di origine» ai sensi dell'allegato 3-D dell'ITA.

L'UE è stata informata della scelta effettuata da ciascuno Stato firmatario del Mercosur in merito alla dichiarazione di origine a partire dalla data di applicazione provvisoria dell'ITA (ovvero il 1° maggio 2026), come illustrato nella tabella seguente:

Stato Mercosur	Dichiarazione di origine (conforme al modello nell'Allegato 3-C)	Dichiarazione di origine (come “certificato” di cui all'All. 3-D)
Argentina	X	X
Brasile	X	X
Paraguay		X
Uruguay	X	X

Le scelte degli Stati del Mercosur in materia di dichiarazioni di origine, illustrate nella tabella sopra riportata, riflettono direttamente l'evoluzione delle rispettive legislazioni nazionali in materia di autocertificazione. Pertanto, se uno Stato del Mercosur ha deciso di utilizzare esclusivamente la dichiarazione di origine sotto forma di “certificato” ai sensi dell'allegato 3-D dell'ITA, i suoi esportatori non possono utilizzare la dichiarazione di origine secondo il modello di cui all'allegato 3-C dell'ITA durante il periodo di transizione di durata massima di cinque anni previsto dall'allegato 3-D dell'ITA.

Esempio 1: Un esportatore brasiliano redige una dichiarazione di origine secondo il modello di cui all'allegato 3-C dell'ITA. Tale dichiarazione di origine può essere utilizzata per ottenere il trattamento tariffario preferenziale nell'UE, poiché il Brasile ha scelto di avvalersi sia della dichiarazione di origine secondo il modello di cui all'allegato 3-C dell'ITA, sia della dichiarazione di origine sotto forma di "certificato" di cui all'allegato 3-D dell'ITA.

Esempio 2: Un esportatore paraguaiano redige una dichiarazione di origine secondo il modello riportato nell'allegato 3-C dell'ITA. Tale dichiarazione di origine non può essere utilizzata per ottenere un trattamento tariffario preferenziale nell'UE, poiché il Paraguay ha deciso di non avvalersi, per il momento, esclusivamente della dichiarazione di origine sotto forma di «certificato» prevista dall'allegato 3-D dell'ITA.

3.2 Dichiarazione di origine (Allegato 3-C ITA)

3.2.1. Testo della dichiarazione di origine

L'esportatore può redigere una dichiarazione di origine se i prodotti in questione sono originari della Parte esportatrice.

L'esportatore è responsabile della correttezza della dichiarazione di origine e delle informazioni fornite (articolo 3.17 dell'ITA). L'esportatore deve disporre di informazioni che dimostrino che il prodotto è originario. Tali informazioni possono includere dati relativi allo status di origine dei materiali utilizzati nella produzione e dichiarazioni ottenute dai fornitori.

L'esportatore deve riprodurre il testo prescritto nell'allegato 3-C dell'ITA e non deve modificarlo. Può essere redatta una dichiarazione in inglese o in una qualsiasi delle altre lingue ufficiali dell'UE (articolo 3.17, paragrafo 5, dell'ITA).

The exporter of the products covered by this document (Exporter reference No... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin (2).

.....

(Place and date (3))

.....

(Signature of the exporter; in addition, the name of the person signing the declaration shall be indicated in clear script (4))

(1) If the statement on origin is made out by an exporter within the meaning of point (a) of Article 3.17(1), the number of the exporter shall be entered in this space. If the statement on origin is made out by an exporter within the meaning of point (b) of Article 3.17(1), the words in parenthesis shall be omitted or the space left blank.

(2) Origin of products to be indicated: European Union or MERCOSUR. If the statement on origin relates, in whole or in part, to products originating in Ceuta and Melilla within the meaning of Article 3.29, the exporter shall clearly indicate this next to those products described in the document in which the declaration is made by means of the symbol "CM".

(3) Place and date may be omitted if the information is contained in the document itself.

(4) See Article 3.17(6). In cases where the exporter is not required to sign, the exemption of signature also implies the exemption of the name of the signatory.

La dichiarazione di origine può essere redatta digitando, stampando, scrivendo a mano o apponendo un timbro sul testo della fattura, della bolla di consegna o di qualsiasi altro documento commerciale, come ad esempio una fattura proforma di accompagnamento o una lista di imballaggio, o sulle relative fotocopie. Il documento recante la dichiarazione di origine può essere trasmesso per via elettronica.

Il documento commerciale deve riportare il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore e, rispettivamente, del destinatario o del cliente, nonché una descrizione dettagliata dei prodotti, al fine di consentirne l'identificazione. Deve inoltre riportare la data di compilazione della dichiarazione di origine, se diversa dalla data della fattura o del documento commerciale.

Se il documento commerciale è composto da più pagine, ogni pagina deve essere numerata e deve essere indicato il numero totale di pagine.

Qualora l'esportatore rediga una dichiarazione di origine su un foglio separato, con o senza intestazione, tale foglio separato e il relativo documento commerciale devono almeno contenere un riferimento dal documento commerciale al foglio separato o viceversa.

La fattura, la bolla di consegna o altri documenti commerciali che contengono la dichiarazione di origine possono riguardare sia prodotti originari che non originari. Il testo della dichiarazione di origine lo consente, specificando "salvo diversa indicazione esplicita". In tal caso, i prodotti non originari devono essere chiaramente identificati. Esempi di tale identificazione includono:

- Indicare, tra parentesi, se le merci sono originarie o meno, a seguito di ciascuna voce del documento commerciale.
- Due voci nella fattura, denominate "merci originarie" e "merci non originarie", con l'indicazione del tipo di merce sotto la voce corrispondente.
- Assegnare un numero a ciascuna voce delle merci e indicare quali numeri si riferiscono alle merci originarie e quali a quelle non originarie.

Per ulteriori dettagli, si prega di consultare la sezione B.8 del documento orientativo generale: *Preferential trade: guidance on the rules of origin*.

3.2.2 Numero di riferimento dell'esportatore e firma

3.2.2.1 Numero di riferimento degli esportatori dell'UE

Gli esportatori dell'UE registrati nel sistema REX devono sempre indicare il proprio numero REX valido nella dichiarazione di origine, indipendentemente dal valore dei prodotti originari contenuti in una spedizione. Tuttavia, gli esportatori non registrati nel sistema REX possono redigere dichiarazioni di origine esclusivamente per spedizioni di prodotti originari il cui valore non superi i 6 000 EUR. In entrambi i casi non è richiesta la firma dell'esportatore sulla dichiarazione di origine.

Maggiori informazioni su come registrarsi nel sistema REX o su come verificare un numero REX sono disponibili sul sito web della DG TAXUD:

[REX – Registered Exporter system - European Commission \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/taxud/extraregional/trade/origin/origin_rules_en)

Per richiedere la registrazione REX, gli esportatori devono presentare la domanda tramite il sistema REX attraverso il Portale dell'UE o all'ufficio doganale competente.

3.2.2.2 Numeri di riferimento degli esportatori Mercosur

A partire dalla data di applicazione provvisoria dell'ITA (1° maggio 2026), gli esportatori da Argentina, Brasile e Uruguay possono rilasciare dichiarazioni di origine secondo il modello riportato nell'allegato 3-C ITA (per ulteriori informazioni al riguardo, si veda il capitolo 3.1 sopra). Nel compilare la dichiarazione di origine, tali esportatori devono sempre indicare il proprio numero di riferimento nazionale di esportatore, come indicato di seguito.

Argentina:

L'Argentina richiederà ai propri esportatori di indicare il proprio numero unico di identificazione fiscale (comunemente denominato in spagnolo "Clave única de identificación tributaria" o "CUIT") come numero di riferimento nella dichiarazione di origine secondo il modello riportato nell'Allegato 3-C, indipendentemente dal valore dei prodotti originari presenti nella spedizione. Inoltre, tutte le dichiarazioni di origine rilasciate dagli esportatori argentini devono includere il loro nome e la loro firma autografa, elettronica o digitale ⁽²⁾.

- Struttura ed esempio:

Il CUIT è composto da 11 cifre, ad esempio 12345678901 o 20-00000000-3.

- Metodo di verifica:

Il CUIT può essere verificato pubblicamente tramite i siti web ufficiali argentini, come quello dell'Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ⁽³⁾.

- Note ulteriori

Sebbene tutte le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività economiche in Argentina siano tenute a ottenere un CUIT, ai fini della compilazione di una dichiarazione di origine, il soggetto interessato deve utilizzare la piattaforma governativa TAD (Trámites a Distancia/Procedure amministrative a distanza) per generare la propria autodichiarazione.

Il sistema TAD effettua una verifica iniziale delle informazioni fornite dai richiedenti al momento della registrazione. Questo processo comprende la verifica dei dati personali o aziendali, dei dati di identificazione fiscale (CUIT) e della coerenza delle informazioni inviate tramite la piattaforma. Inoltre, il TAD effettua un controllo incrociato dei dati con le banche dati governative pertinenti per garantirne l'accuratezza e l'autenticità. Questo meccanismo di verifica contribuisce a prevenire errori, incongruenze o potenziali false dichiarazioni, rafforzando così l'affidabilità del processo di registrazione.

⁽²⁾ La validità delle firme digitali può essere verificata sulla pagina web:
<https://validadordefirmas.gob.ar/upload>

⁽³⁾ Si veda il sito web ARCA: <https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do>. In questa pagina, il CUIT deve essere inserito come 11 cifre ininterrotte, ovvero senza il segno "-" (per esempio, 20000000003).

Inoltre, solo dopo che le informazioni sono state debitamente esaminate e convalidate, il processo di registrazione potrà passare alle fasi successive. Ciò garantisce che tutte le persone fisiche e giuridiche che interagiscono con il sistema siano correttamente identificate e conformi ai requisiti normativi applicabili. La piattaforma TAD fungerà inoltre da archivio e registro per tutte le richieste di autodichiarazione di origine.

Brasile

Il Brasile richiederà ai propri esportatori di indicare il numero di registrazione nel Registro Nazionale delle Persone Giuridiche (comunemente denominato in portoghese brasiliano “Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica” o “CNPJ”) come numero di riferimento nella dichiarazione di origine secondo il modello riportato nell’Allegato 3-C, indipendentemente dal valore dei prodotti originari presenti nella spedizione. Inoltre, tutte le dichiarazioni di origine rilasciate dagli esportatori brasiliani devono includere il loro nome e la loro firma autografa, elettronica o digitale.

- Struttura ed esempio

Il CNPJ è composto da 14 cifre, ad esempio 01.234.567/8901-23 o 01234567890123.

- Metodo di verifica

È possibile verificare il CNPJ tramite il seguente sito web ufficiale:
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_Solicitacao.asp

La verifica viene effettuata inserendo il numero CNPJ. Il sistema consente di accedere ai dati di registrazione della società, compreso il suo stato di iscrizione nel Registro nazionale delle persone giuridiche.

- Note ulteriori

Il **CNPJ** è un numero di identificazione unico e valido su tutto il territorio nazionale, assegnato a tutte le persone giuridiche che operano in Brasile e garantisce un elevato livello di tracciabilità e affidabilità ai fini della certificazione di origine.

Uruguay

L’Uruguay richiederà ai propri esportatori di includere il proprio numero di registrazione fiscale unico (comunemente denominato in spagnolo “Registro Único Tributario” o “RUT”) come numero di riferimento nella dichiarazione di origine secondo il modello riportato nell’Allegato 3-C, indipendentemente dal valore dei prodotti originari presenti nella spedizione. Inoltre, tutte le dichiarazioni di origine rilasciate dagli esportatori uruguaiani devono includere il loro nome e la loro firma autografa, elettronica o digitale.

- Struttura ed esempio:

Il RUT è composto da 12 cifre, ad esempio 221234560017 o 22-123456-001-7.

- Metodo di verifica

Il RUT può essere verificato con il codice QR nella fattura, o sul sito web
<https://www.efactura.dgi.gub.uy/principal/factura-electronica-nomina-de-empresas?es>

3.2.3 Origine del prodotto (EU o MERCOSUR)

Gli esportatori dell'UE devono indicare l'origine dei propri prodotti con la dicitura "Unione europea" o "UE" o un'equivalente nelle versioni nelle lingue ufficiali dell'UE. Gli esportatori dell'UE non devono indicare uno Stato membro. La dicitura "Mercosur" deve figurare sulle dichiarazioni di origine redatte dagli esportatori del Mercosur. Gli esportatori del Mercosur non devono indicare lo Stato del Mercosur firmatario.

Non è consentita una doppia indicazione "Unione europea / Mercosur", poiché gli esportatori dell'UE non possono indicare l'origine Mercosur e viceversa. Inoltre, tale doppia indicazione sulla dichiarazione di origine creerebbe ambiguità circa l'effettiva origine dei prodotti importati e pertanto non può essere utilizzata.

3.3 Dichiarazione di origine sotto forma di «certificato di origine» ai sensi dell'allegato 3-D dell'ITA

Riferimenti normativi: Articolo 3.16 (nota 13) e Allegato 3-D (Misure transitorie) ITA

L'articolo 3.16 e l'allegato 3-D dell'ITA prevedono una misura transitoria che consente agli esportatori degli Stati del Mercosur di utilizzare, in alternativa alla dichiarazione di origine di cui all'allegato 3-C dell'ITA, una dichiarazione di origine sotto forma di "certificato di origine" per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'ITA (cfr. anche la sezione 3.1).

Sebbene la dichiarazione alternativa di origine assuma la forma di un "certificato di origine", essa deve essere considerata giuridicamente come una dichiarazione di origine. Il modello di tale "certificato", trasmesso dagli Stati del Mercosur ⁽⁴⁾, è riportato nell'ALLEGATO 1 della guida.

Il "certificato" è lo stesso per tutti gli Stati del Mercosur e deve essere sempre compilato in ogni sua parte, ad eccezione delle caselle facoltative 5 (dettagli sul trasporto) e 12 (osservazioni). Il certificato può essere rilasciato in inglese, portoghese o spagnolo da uno degli enti autorizzati del Mercosur. Tali enti autorizzati, che sono generalmente camere di commercio e dell'industria locali o enti governativi, devono essere comunicati all'Asociación Latinoamericana de Integración/Latin American Integration Association (ALADI) e possono essere consultate tramite il seguente link: <https://www.aladi.org/origen/registro-de-firmas-habilitadas/> (disponibile solo in spagnolo o portoghese).

Il certificato deve essere firmato dall'esportatore e vidimato dall'ente autorizzato.

Come nel caso della dichiarazione di origine ai sensi dell'allegato 3-C ITA, anche la dichiarazione di origine sotto forma di "certificato di origine" può essere rilasciata per via elettronica. Ciò significa che può, ad esempio, essere presentata in formato PDF al momento dell'importazione nell'UE o quando le autorità doganali competenti richiedono un documento relativo all'origine.

Tutte le disposizioni del Capitolo 3 dell'ITA relative alla dichiarazione di origine (validità, tenuta dei registri, verifica, ecc.) si applicano anche alla dichiarazione di origine sotto forma di certificato.

Il codice del certificato TARIC U126 "dichiarazione di origine" deve essere utilizzato anche nella voce D.E. 16 09 000 000 quando si richiede il trattamento tariffario preferenziale.

⁽⁴⁾ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL_202600875

3.4 Discrepanze ed errori formali

Riferimenti normativi: Articolo 3.23

Le autorità doganali devono evitare di respingere una richiesta di trattamento tariffario preferenziale sulla base di lievi discrepanze tra la dichiarazione di origine e i documenti presentati all'ufficio doganale, o di evidenti errori formali nella dichiarazione di origine, che non sollevino dubbi circa la correttezza delle informazioni contenute nella documentazione di importazione e che non incidano sul carattere originario dei prodotti. Tali discrepanze o evidenti errori formali possono includere:

- (a) errori di battitura nella descrizione del prodotto, nel nome dell'esportatore, nel nome o nell'indirizzo del destinatario o nel numero del documento commerciale;
- (b) errori nelle informazioni aggiuntive relative all'esportatore o al destinatario, quali il numero di telefono, il codice postale o l'indirizzo e-mail;
- (c) un riferimento errato alla classificazione tariffaria, a meno che ciò non incida sul carattere originario o sul trattamento tariffario preferenziale del prodotto.

Esempio: nella casella 3 (destinatario) della dichiarazione di origine sotto forma di “certificato” (cfr. allegato 1 della presente guida) è indicata la “Società A”, ma il destinatario effettivo è la “Società B”. Purché entrambe le società abbiano sede nell'UE, tale discrepanza non incide sul carattere originario dei prodotti. Se non sussistono dubbi sul fatto che il “certificato” si riferisca alle merci importate, ciò può essere considerato una lieve discrepanza. Pertanto, la richiesta di trattamento tariffario preferenziale non dovrebbe essere respinta sulla base di tale discrepanza.

Tuttavia, una richiesta di trattamento tariffario preferenziale può essere respinta sulla base dei seguenti errori presenti nella dichiarazione di origine:

- (a) un numero di riferimento dell'esportatore errato (cfr. il modello del numero di cui al capitolo 3.2.2), oppure
- (b) una descrizione inesatta del prodotto o della classificazione tariffaria che incida sul suo status di prodotto originario o sul trattamento tariffario preferenziale

Tuttavia, l'elenco di cui sopra non è esaustivo. Per ulteriori informazioni su altri casi in cui una richiesta potrebbe essere respinta, si prega di consultare il documento di orientamento generale: *Preferential trade: guidance on the rules of origin*

3.5. Deroga

Riferimento giuridico: Articolo 3.20 ITA

Si può derogare alle procedure per l'origine per un prodotto di modesto valore spedito da soggetti privati a soggetti privati, o per un prodotto facente parte del bagaglio personale di un viaggiatore. Tale deroga si applica solo ai prodotti oggetto di una dichiarazione in dogana in cui si attesta la conformità al requisito pertinente e qualora l'autorità doganale non nutra dubbi circa la veridicità della dichiarazione. L'importatore è responsabile della correttezza di tale dichiarazione. Sono esclusi dalla deroga i seguenti prodotti:

- (a) prodotti importati a mezzo commercio, ad eccezione delle importazioni occasionali che consistono esclusivamente in prodotti destinati all'uso personale dei destinatari o dei viaggiatori o delle loro famiglie, qualora dalla natura e dalla quantità dei prodotti risulti evidente che le importazioni non hanno finalità commerciali. Tale esclusione si applica anche ai prodotti la cui importazione non è occasionale e che, pertanto, fanno parte di una serie di importazioni che possono essere ragionevolmente considerate effettuate separatamente allo scopo di eludere i requisiti di cui all'articolo 3.17 dell'ITA (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine);
- (b) nel caso di importazione nell'UE, i prodotti il cui valore totale superi i 500 EUR o l'importo equivalente nella valuta di uno Stato membro dell'UE (5) nel caso di prodotti inviati come piccoli pacchi, oppure i 1 200 EUR o l'importo equivalente nella valuta di uno Stato membro dell'UE nel caso di prodotti facenti parte del bagaglio personale di un viaggiatore.

4. VERIFICA E DINIEGO

Riferimenti normativi: articoli 3.24 e 3.25 dell'ITA

Le autorità doganali della Parte importatrice possono effettuare una verifica per accertare se un prodotto sia originario e se siano soddisfatti gli altri requisiti di cui al capitolo 3, "Norme di origine e procedure di origine" (articolo 3.25 dell'ITA).

La verifica è avviata mediante metodi di valutazione del rischio, compresa la selezione casuale, a seguito di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale da parte dell'importatore, presentata nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica o a posteriori. Una volta accettata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, la verifica può essere effettuata prima o dopo lo svincolo delle merci e può comportare il diniego del trattamento tariffario preferenziale e l'insorgere di un debito doganale. (Articolo 3.25, paragrafi 1 e 5, dell'ITA).

Durante la verifica, le autorità doganali della Parte importatrice possono autorizzare lo svincolo dei prodotti in questione. Lo svincolo può essere subordinato alla costituzione di una garanzia, oppure le autorità doganali possono adottare altre misure cautelari appropriate (articolo 3.25, paragrafo 5, dell'ITA).

La verifica della dichiarazione di origine presso le autorità competenti della Parte esportatrice sarà effettuata come segue:

- Dopo aver effettuato le verifiche con l'importatore sopra descritte, le autorità doganali/l'autorità competente della Parte importatrice possono inviare una richiesta di verifica nell'ambito della cooperazione amministrativa alle autorità doganali/all'autorità competente della Parte esportatrice, che può includere una richiesta di documentazione e informazioni specifiche, entro un periodo di due anni dalla data in cui è stata presentata la richiesta di trattamento tariffario preferenziale, ovvero entro il termine di conservazione dei documenti relativi alla dichiarazione di origine rilasciata dall'esportatore (articolo 3.22 dell'ITA). L'autorità richiedente può aggiungere qualsiasi altra informazione ritenuta rilevante ai fini della verifica (articolo 3.25(2) dell'ITA).

(⁵) Nell'UE, i tassi di cambio sono pubblicati qui: https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/international-affairs/origin-goods/general-aspects-preferential-origin/common-provisions_en

- Le autorità doganali o l'autorità competente della Parte esportatrice devono comunicare alle autorità della Parte importatrice che ha richiesto la verifica i risultati della stessa il prima possibile, e comunque entro dieci mesi dalla richiesta di verifica. Oltre al risultato della verifica, la Parte esportatrice deve fornire informazioni relative alla descrizione delle merci e alla classificazione tariffaria, alla descrizione del processo di fabbricazione, alle modalità del processo di verifica e, se del caso, ai documenti giustificativi (articolo 3.25, paragrafo 6, dell'ITA, fatto salvo il principio di riservatezza di cui all'articolo 3.27 dell'ITA).
- Se i risultati del processo di verifica consentono alle autorità della Parte importatrice di accertare che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione del trattamento tariffario preferenziale, esse lo concederanno nel più breve tempo possibile (articolo 3.25, paragrafo 6, dell'ITA).
- Qualora le autorità della Parte importatrice accertino, nel corso del processo di verifica, che non tutte le condizioni per la concessione del trattamento tariffario preferenziale sono soddisfatte, esse possono negare tale trattamento in conformità all'articolo 3.25, paragrafo 7, dell'ITA.
- La Parte importatrice può negare il trattamento tariffario preferenziale qualora la Parte esportatrice non abbia fornito alcuna risposta entro dieci mesi (articolo 3.25, paragrafo 7, dell'ITA) oppure qualora le informazioni fornite dalla Parte esportatrice non siano sufficienti a confermare che il prodotto abbia lo status di prodotto originario. In caso di elevato numero di richieste di verifica o di complessità del processo di verifica, il termine di dieci mesi può essere prorogato, di comune accordo tra le Parti.
- Al fine di concedere il trattamento tariffario preferenziale, qualora la Parte importatrice abbia un parere diverso in merito allo status di origine dei prodotti oggetto di verifica, è possibile avviare una consultazione con la Parte esportatrice. La notifica relativa alla consultazione deve essere inviata entro 60 giorni dal ricevimento della risposta alla verifica successiva. Le consultazioni sulle controversie relative alla verifica devono avere inizio entro 90 giorni dalla richiesta di una delle Parti, salvo diverso accordo scritto. Il sottocomitato per le dogane, l'agevolazione degli scambi e le norme di origine costituisce la sede in cui risolvere le divergenze tra le Parti nell'ambito di tali consultazioni (articolo 3.26(3), dell'ITA). La decisione sullo status di prodotto originario sarà adottata sulla base di una motivazione adeguata, e l'importatore avrà il diritto di essere ascoltato nel corso del procedimento.

Per ulteriori informazioni sulla procedura di verifica, si prega di consultare la Sezione C. Verifica del documento di orientamento generale: [Preferential trade: guidance on the rules of origin](#)

5. INFORMAZIONI CONFIDENZIALI

Riferimento normativo: Articolo 3.27 ITA

5.1 Aspetti generali

Le disposizioni in materia di riservatezza sono strettamente collegate a quelle relative alla verifica e alla cooperazione amministrativa, in quanto si applicano direttamente alle informazioni ottenute o scambiate nel corso dei processi di verifica, delle indagini in corso e delle indagini amministrative.

La valutazione dello status di origine preferenziale di un prodotto può comportare il trattamento di informazioni commercialmente sensibili. Pertanto, le autorità doganali o le autorità governative competenti delle Parti devono garantire che tutte le informazioni ottenute siano trattate con la massima riservatezza.

Gli esportatori devono sempre tenere presente che una quantità minima di informazioni non riservate, necessaria per dimostrare la conformità alle norme di origine, sarà sempre comunicata alla Parte importatrice. La mancata fornitura di tali informazioni può comportare il diniego del trattamento tariffario preferenziale.

Tali requisiti di riservatezza sottolineano l'importanza di distinguere chiaramente tra le informazioni che devono essere condivise per comprovare lo status di origine preferenziale dei prodotti e le misure che garantiscono un'adeguata protezione di tali informazioni. Sebbene la Parte esportatrice sia tenuta a fornire alla Parte importatrice informazioni sufficienti per valutare l'ammissibilità al trattamento tariffario preferenziale, qualsiasi dato aggiuntivo scambiato nel contesto della cooperazione amministrativa rimane soggetto agli obblighi di riservatezza. Ciò garantisce che le informazioni commerciali sensibili rimangano al sicuro e siano utilizzate esclusivamente per legittimi scopi di verifica.

5.2 Diritti e obblighi delle Parti

L'articolo 3.27 (Riservatezza) impone a ciascuna Parte di tutelare la riservatezza delle informazioni fornite dall'altra Parte ai sensi del capitolo 3 dell'ITA, impedendone la divulgazione e limitandone l'uso esclusivamente ai fini del presente capitolo. Il mancato rispetto di tali disposizioni, da parte di una delle Parti nei limiti delle proprie leggi in materia di tutela delle informazioni riservate, costituisce una violazione degli obblighi previsti dall'ITA.

In genere, le informazioni commerciali riservate possono includere descrizioni e spiegazioni dettagliate del processo di produzione, elenchi dei materiali utilizzati e della loro classificazione SA, distinte dei materiali e calcoli del valore aggiunto sufficienti a determinare lo status di origine del prodotto. Tali informazioni devono essere trattate con particolare attenzione per evitare di danneggiare gli interessi commerciali.

La Parte importatrice può utilizzare le informazioni ricevute dalla Parte esportatrice esclusivamente per attività connesse all'attuazione, alla gestione e alla verifica delle norme di origine di cui al capitolo 3. Tali informazioni non possono essere utilizzate per alcun altro scopo, salvo espressa autorizzazione da parte della persona o della Parte che ha fornito le informazioni riservate.

Le informazioni riservate ottenute dalle autorità doganali della Parte importatrice possono essere utilizzate o divulgate nell'ambito di procedimenti amministrativi, giudiziari o giurisdizionali avviati a seguito del mancato rispetto dei requisiti di cui al capitolo 3. È previsto l'obbligo di notificare preventivamente tali informazioni alla Parte che le ha fornite.

Non è prevista la possibilità per le autorità della Parte importatrice di richiedere informazioni direttamente all'esportatore o di partecipare alle ispezioni presso la sede dell'esportatore.

6. MISURE TRANSITORIE

Riferimenti normativi: articolo 3.31, allegato 3-D dell'ITA

Il trattamento tariffario preferenziale può essere applicato ai prodotti che soddisfano le disposizioni del capitolo 3 e che, alla data di entrata in vigore dell'ITA, si trovano in transito o in deposito temporaneo in un deposito doganale o in zone franche nell'UE o nel Mercosur, previa presentazione alle autorità doganali della Parte importatrice, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'ITA, di una dichiarazione di origine o di una dichiarazione di origine sotto forma di «certificato di origine», e, se del caso, dei documenti che dimostrino il rispetto delle condizioni di trasporto stabilite all'articolo 3.14 dell'ITA.

Esempio 1: i prodotti esportati dal Brasile nel marzo 2026 e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'UE il 1° luglio 2026, a seguito di un periodo di transito o di deposito temporaneo in un deposito doganale o in una zona franca, beneficiano del trattamento tariffario preferenziale, poiché la richiesta di tale trattamento è stata presentata entro il periodo transitorio di sei mesi.

Esempio 2: i prodotti esportati dall'Uruguay nel marzo 2026 e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'UE il 1° dicembre 2026, dopo un periodo di transito o deposito temporaneo in deposito doganale o in zona franca, non possono beneficiare del trattamento tariffario preferenziale poiché il periodo transitorio di sei mesi previsto per la presentazione della richiesta è scaduto.

7. DISPOSIZIONI GENERALI

7.1 Cumulo

Riferimento normativo: Articolo 3.3 dell'ITA

L'ITA prevede esclusivamente il cumulo bilaterale, che riguarda solo i materiali originari di una delle Parti. I materiali originari di una Parte utilizzati nella produzione di un bene in un'altra Parte sono considerati materiali originari di quest'ultima, qualora la lavorazione o la trasformazione del bene abbia avuto luogo in tale Parte.

Il cumulo bilaterale non può essere applicato qualora la lavorazione o la trasformazione effettuata non superi le operazioni elencate come lavorazioni o trasformazioni insufficienti nell'articolo 3, paragrafo 6, dell'ITA.

7.2 Prodotti interamente ottenuti

L'ITA fornisce un elenco esaustivo delle categorie di prodotti considerati interamente ottenuti nell'UE o nel Mercosur. Si tratta dei prodotti che provengono o sono prodotti esclusivamente all'interno del territorio della Parte. I prodotti interamente ottenuti possono essere raggruppati in base alla loro natura e alle condizioni in cui vengono prodotti, ad esempio:

Categoria	Esempi
Risorse minerali e naturali	Gas naturale estratto nell'UE Petrolio greggio estratto nel MERCOSUR

		Acqua sorgiva naturale ottenuta nell'UE
Prodotti vegetali		Grano coltivato nell'UE
		Fagioli di soia raccolti nel MERCOSUR
Prodotti animali		Bestiame nato e allevato nel MERCOSUR
		Latte proveniente da vacche allevate nell'UE
Articoli per caccia e pesca		Carne di uccelli selvatici cacciati nel MERCOSUR
		Pesci d'acqua dolce pescati nell'UE
Prodotti di acquacoltura		Gamberetti allevati in impianti di acquacoltura nel MERCOSUR
		Cozze allevate nell'UE
Prodotti della pesca in mare		Tonno catturato da una nave dell'UE (che soddisfa i requisiti previsti) nell'Oceano Atlantico
		Filetti di nasello argentino lavorati su una nave-officina del MERCOSUR a partire dal pescato di tale nave (che soddisfa i requisiti previsti) nell'Oceano Atlantico
Prodotti recuperati, riciclati e di scarto		Rottami metallici raccolti in Uruguay idonei al riciclaggio e Rifiuti di legno generati nel processo di produzione di mobili nell'UE
Prodotti realizzati interamente con materie prime ottenute interamente		Salsicce di manzo prodotte interamente con carne proveniente da bovini nati, allevati e macellati nel MERCOSUR Farina prodotta solamente con grano cresciuto nell'UE

7.3 Tolleranze

Riferimenti normativi: articolo 3, paragrafo 5, note 6 e 7 dell'allegato 3-A dell'ITA

Qualora nella fabbricazione di un prodotto vengano utilizzati materiali non originari, ma non siano soddisfatti i requisiti stabiliti nelle norme specifiche per prodotto di cui all'allegato 3-B, il prodotto può comunque essere considerato originario di una Parte, a condizione che:

- il valore dei materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione non superi il 10% del prezzo franco fabbrica di tali prodotti, ad eccezione dei prodotti classificati nei capitoli da 50 a 63 del SA. A titolo di chiarimento, la tolleranza del 10% si applica solo ai materiali non originari che non soddisfano i requisiti stabiliti nell'Allegato 3-B dell'ITA;
- si applichi la tolleranza specifica prevista nelle note 6 e 7 dell'allegato 3-A dell'ITA per i prodotti classificati nei capitoli da 50 a 63 del SA.

Aprile 2026

La tolleranza non può essere applicata se:

- il valore o il peso dei materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di un prodotto supera una delle percentuali indicate nell'Allegato 3-B relative al valore o al peso massimo dei materiali non originari;
- i prodotti sono interamente ottenuti in una Parte ai sensi dell'articolo 3.4 dell'ITA. Tuttavia, la tolleranza può essere applicata qualora una norma specifica relativa a un determinato prodotto, contenuta nell'allegato 3-B dell'ITA, richieda che i materiali utilizzati nella fabbricazione di un prodotto siano interamente ottenuti in una Parte.

Esempi:

La norma applicabile alle bevande a base di soia (HS 22.02) è quella del CTH, a condizione che tutti i materiali del capitolo 4 e delle sottovoci 1201.90 e 1208.10 utilizzati siano interamente ottenuti e che il peso totale delle voci 17.01 e 17.02 non superi il 15% del peso del prodotto.

Esempio 1:

Materiale non originario	% Valore	% Peso
Fag. di soia (HS 1201.90)	4%	8%
Zucchero (HS 17.01)	5%	8%

Nell'esempio 1, la bevanda alla soia può essere considerata originaria, poiché il valore totale dei materiali che non possono essere utilizzati in base alla norma specifica per il prodotto (solo i semi di soia, dato che lo zucchero utilizzato soddisfa già la norma specifica per il prodotto) non supera il 10% del valore del prezzo franco fabbrica.

Esempio 2:

Materiale non originario	% Valore	% Peso
Fag. di soia (HS 1201.90)	4%	16%
Zucchero (HS 17.01)	5%	16%

Nell'esempio 2, la bevanda alla soia non può essere considerata originaria. Il valore totale dei materiali che non possono essere utilizzati non supera il 10%. Tuttavia, il peso dello zucchero è superiore al 15%, il che non è consentito in base alla norma specifica per il prodotto. L'articolo 3, paragrafo 5, punto 1, lettera b), non consente l'applicazione della tolleranza generale qualora venga superata la percentuale relativa al peso massimo di zucchero non originario.

7.4 Operazioni di lavorazione o trattamento insufficienti

Riferimento normativo: articolo 3, paragrafo 6, dell'ITA

Fatti salvi l'articolo 3, paragrafo 2, comma 1, lettera c), e l'articolo 3, paragrafo 2, comma 2, lettera c), dell'ITA, la fabbricazione di un prodotto che comporti una o più operazioni elencate all'articolo 3, paragrafo 6, dell'ITA è considerata una lavorazione o trasformazione insufficiente a conferire lo status di prodotto originario. A titolo esemplificativo, si fa riferimento alle operazioni di conservazione volte a mantenere i prodotti in buone condizioni durante il trasporto o lo stoccaggio; ai cambiamenti di imballaggio; all'apposizione di marchi; alla semplice miscelazione di prodotti; al semplice assemblaggio di parti o allo smontaggio di prodotti in parti; ecc.

L'articolo 3.6, paragrafo 2, dell'ITA chiarisce che sono da considerarsi «semplici» quelle operazioni che non richiedono competenze specifiche né macchinari o strumenti per la loro esecuzione. Per ulteriori informazioni sul carattere insufficiente delle operazioni di trasformazione, si prega di consultare la sezione B.3 del documento di orientamento generale: Commercio preferenziale: orientamenti sulle norme di origine.

7.5 Separazione contabile

Riferimento normativo: Articolo 3.10 ITA

In linea di principio, i “materiali fungibili” devono essere stoccati separatamente se non hanno la stessa origine. Per “materiali fungibili” si intendono materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, con le stesse caratteristiche tecniche e fisiche, che non possono essere distinti gli uni dagli altri ai fini della determinazione dell'origine.

L'accordo consente l'utilizzo di un metodo di separazione contabile quando, nella produzione di un prodotto, vengono utilizzati materiali fungibili originari e non originari. Utilizzando tale metodo, non è necessario separare fisicamente i materiali durante lo stoccaggio.

Il metodo utilizzato per la separazione contabile deve garantire che, in qualsiasi momento, il numero di prodotti che potrebbero essere considerati originari di una Parte non superi il numero che si sarebbe ottenuto mediante la separazione fisica delle scorte durante lo stoccaggio.

7.6 Possibilità di rimborso dazi

L'ITA non contiene alcuna disposizione che vieti il rimborso dei dazi. Pertanto, se nella fabbricazione di un prodotto nell'UE vengono utilizzati materiali non originari, tali materiali possono beneficiare del rimborso dei dazi quando i prodotti acquisiscono l'origine preferenziale dell'UE. Ciò significa che il dazio sospeso non deve essere pagato quando i materiali utilizzati per fabbricare un prodotto originario vengono esportati verso il MERCOSUR.

7.7 Regola di non alterazione

Riferimento normativo: Articolo 3.14 (Condizioni di trasporto)

Un prodotto originario dichiarato per l'immissione in libera pratica nella Parte importatrice non deve aver subito alcuna modifica o trasformazione né alcun altro trattamento, ad eccezione di:

- le operazioni necessarie per mantenere il prodotto in buono stato;
- le operazioni consistenti nell'aggiunta o nell'apposizione di marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altro segno distintivo al fine di garantire il rispetto dei requisiti interni specifici della Parte importatrice prima dell'immissione in libera pratica.

Una spedizione può essere immagazzinata o frazionata in un paese terzo, purché ciò avvenga ad opera degli stessi esportatori o sotto la loro responsabilità e a condizione che la spedizione rimanga sotto la sorveglianza doganale in tale paese.

In caso di dubbio sul rispetto delle condizioni di cui sopra, le autorità doganali possono richiedere all'importatore di fornire una prova di conformità. Tale prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, tra cui:

- contratti di trasporto quali le polizze di carico; oppure
- prove fattuali o concrete quali marcature o numerazione dei colli; oppure
- un certificato di non manomissione; oppure
- altre prove relative al prodotto stesso.

8. REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

Riferimenti normativi: articolo 3, paragrafo 2, lettera c), allegati 3-A e 3-B, appendice 3-B-1 ITA

8.1 Aspetti generali

Ai fini del trattamento tariffario preferenziale, l'articolo 3, paragrafo 2, dell'ITA stabilisce che un prodotto è considerato originario di una Parte se:

- a) è stato interamente ottenuto in tale Parte ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 (Prodotti interamente ottenuti) (ad esempio, uova, miele naturale, pietrisco proveniente da cave di ghiaia);
- b) sia stato fabbricato in tale Parte esclusivamente a partire da materiali originari; oppure
- c) sia fabbricato in tale Parte e incorpori materiali non originari, a condizione che il prodotto soddisfi i requisiti dell'allegato 3-B (Norme di origine specifiche per prodotto – PSR).

L'elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che devono essere effettuate sui materiali non originari affinché un prodotto acquisisca il carattere originario è riportato nell'allegato 3-B dell'ITA. Le disposizioni generali per l'interpretazione e l'applicazione delle norme specifiche per prodotto (PSR) sono riportate nell'allegato 3-A dell'ITA (Note introduttive alle norme specifiche per prodotto).

Tali norme specifiche per prodotto (PSR) consistono, a seconda della classificazione del prodotto, in un cambiamento della classificazione tariffaria, in un processo di produzione, in un valore o peso massimo dei materiali non originari, o in qualsiasi altro requisito specificato negli allegati 3-A e 3-B dell'ITA.

Gli allegati 3-A e 3-B dell'ITA si basano sul Sistema armonizzato nella versione modificata al 1° gennaio 2017. Per la conversione alla versione attuale dell'HS 2022, sono disponibili tabelle di corrispondenza sul

sito web dell'OMD. È possibile consultarli gratuitamente tramite il seguente link: Organizzazione mondiale delle dogane. A tempo debito, gli allegati 3-A e 3-B saranno aggiornati per riflettere la versione più recente del SA.

Lo strumento di autovalutazione delle norme di origine (ROSA) disponibile sulla pagina web Access2Markets della Commissione (pagina iniziale di Access2Markets) offre una guida in semplici passaggi per determinare le norme di origine dei prodotti in questione.

8.2 Esempi dei requisiti stabiliti nelle norme specifiche per i prodotti:

8.2.1 Prodotti interamente ottenuti

Esempio: carne di pollame (voce SA 02.07). La PSR prevede:

02.01 – 02.10	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti.
Processo di produzione	La carne di pollame è stata ottenuta dalla macellazione di polli nati e allevati nell'UE.
Risultato	Poiché la carne di pollame è prodotta da polli nati e allevati nell'UE, il requisito dell'ottenimento integrale è soddisfatto e il prodotto finale acquisisce lo status di prodotto originario dell'UE.

8.2.2 Modifica alla classificazione tariffaria

8.2.2.1 Modifica alla sottovoce tariffaria (CTSH)

Esempio: vernice di sovrastampa a base acquosa (sottovoce HS 3209.10). La PSR prevede:

32.07 – 32.15	<i>CTSH</i> ; o effettuazione di reazione chimica o processo biotecnologico; o miscelazione e alla lavorazione, a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del valore EXW (6) del prodotto; o MaxNOM (7) 50% (EXW).
Processo di produzione	È stata prodotta una vernice di sovrastampa a base acquosa (sottovoce SA 3209.10) a partire da vari materiali di base quali emulsioni di polimeri acrilici (sottovoce SA 3906.90), eteri glicolici (sottovoce SA 2909.43), agenti tensioattivi organici (sottovoce SA 3402.90), antischiuma a base di silicone (sottovoce SA 3824.99), cera di paraffina (sottovoce SA 2712.20) e silice (sottovoce SA 2811.22).

(6) v. definizione di EXW nell'Allegato 3-A dell'ITA, Nota 4(b)

(7) v. definizione di MaxNOM nell'Allegato 3-A dell'ITA, Nota 4(c)

	ammoniaca in soluzione acquosa (sottovoce SA 2814.20) e acqua (sottovoce SA 2201.90).
Risultato	Per ottemperare alla norma CTSH, tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto finale devono essere classificati in una sottovoce SA (classificazione tariffaria a 6 cifre) diversa dalla sottovoce SA del prodotto finale. La vernice di sovrastampa a base acquosa è classificata nella sottovoce SA 3209.10. Tutte le materie prime utilizzate nella sua fabbricazione sono classificate in altre sottovoci SA (ad esempio 3906.90, 2909.43, 3402.90, 3824.99, 2712.20, 2811.22, 2814.20, 2201.90). Poiché nessuno dei materiali utilizzati rientra nella stessa sottovoce tariffaria del prodotto finale, il requisito CTSH è soddisfatto. Di conseguenza, la vernice da sovrastampa risultante è considerata di origine UE, indipendentemente dall'origine effettiva dei singoli materiali di base.

8.2.2.2 Modifica alla classificazione tariffaria (CTH)

Esempio: polietilene (sottovoce SA 3901.20). La PSR prevede:

3901.20	CTH (ovvero la prima regola alternativa) Viene effettuata una reazione chimica o un processo biotecnologico; oppure MaxNOM 50% (EXW).
Processo di produzione	Il polietilene è prodotto a partire da etilene non originario (voce SA 29.01).
Risultato	Poiché il materiale non originario (etilene) utilizzato nella produzione del prodotto finale è classificato in una voce tariffaria diversa da quella del polietilene, il requisito è soddisfatto e il prodotto acquisisce lo status di prodotto originario dell'UE.

8.2.3 Lavorazioni o trattamenti specifici

Esempio: filato di lana al 100% (voce SA 51.09). La PSR prevede:

51.06 – 51.10	Filatura di fibre naturali; Estrusione di fibre sintetiche o artificiali combinata con la filatura; oppure Torsione combinata con qualsiasi operazione meccanica ⁽⁸⁾ .
---------------	---

⁽⁸⁾

Le operazioni meccaniche sono processi significativi che modificano fisicamente le caratteristiche del filato per migliorarne l'aspetto, le prestazioni, la sensazione al tatto e le proprietà. Esse comportano una modifica nella composizione del filato e ne alterano fisicamente le caratteristiche applicando principi fisici quali attrito, temperatura, pressione, tensione, ecc. Il trattamento chimico e l'avvolgimento su bobina non sono considerati "operazioni meccaniche".

Esempi: gimping (un processo in cui un filato di anima viene avvolto o ricoperto da un altro filato, utilizzato a scopo decorativo o per creare un contrasto cromatico) oppure

Processo di produzione	Nella produzione del filato sono stati utilizzati filati non originari di lana cardata (voce SA 51.06) e sono state effettuate le seguenti operazioni: I due fili singoli vengono allineati meccanicamente in parallelo, preparandoli per la torcitura. I filati ripiegati vengono ritorti insieme per ottenere un filato ritorto, migliorandone la resistenza e l'uniformità. Operazione meccanica consistente nella bruciettatura (trattamento-termico) del filato ritorto, che viene fatto passare attraverso piastre riscaldate e fuse al fine di eliminare le fibre residue.
Risultato	Poiché è soddisfatta la norma specifica di lavorazione o trasformazione, in quanto sono state eseguite entrambe le operazioni richieste – la torcitura e il trattamento meccanico sotto forma di bruciatura – il prodotto acquisisce lo status di prodotto originario dell'UE.

8.2.4 Limite di valore per i materiali non originari

Esempio: drone (voce HS 88.06). Il PSR prevede:

89.01 – 89.08	CC; or <i>MaxNOM 40 % (EXW).</i>
Processo di produzione	La regola applicata è MaxNOM. Nella produzione del drone sono stati utilizzati i seguenti materiali non originari: Telaio in fibra di carbonio (voce HS 88.07) del valore di 500 EUR — Motore elettrico (voce SA 85.01) valore 200 EUR — Fotocamera (voce SA 85.25) valore 200 EUR — Modulo GPS (voce SA 85.26) valore 100 EUR — Telecomando (voce SA 85.26) valore 300 EUR — Batteria (voce SA 85.07) valore 150 EUR — Altri materiali valore 300 EUR — Il valore totale dei materiali non originari è pari a 1.830 EUR.

Gasatura/bruciettatura (processo in cui il filato viene fatto passare su una fiamma di gas (gasatura) o su piastre/rulli metallici riscaldati (bruciettatura). Il calore brucia le fibre libere senza danneggiare la struttura principale del filato). Spazzolatura (processo in cui il filato viene fatto passare sotto spazzole rotanti o rulli dotati di fili sottili. Questo solleva le fibre dalla superficie, conferendo al filato una consistenza soffice o calda al tatto)

	Il prezzo franco fabbrica del prodotto finale è pari a 4800 EUR. Di conseguenza, i materiali non originari rappresentano il 38,1% del valore del prodotto finale.
Risultato	Poiché il valore dei materiali non originari non supera la soglia del 40% definita nella norma, il requisito relativo al limite di valore è soddisfatto e il prodotto finale acquisisce lo status di prodotto originario dell'UE.

8.2.5 Combinazione di più requisiti

Esempio: barretta di cioccolato al latte con ripieno al caramello (voce SA 18.06). Il PSR prevede:

1806	Produzione in cui: —tutti i materiali utilizzati nel capitolo 4 siano interamente ottenuti; — e il peso complessivo dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.																											
Processi di produzione	Nella produzione di una tavoletta di cioccolato al latte con ripieno al caramello sono stati utilizzati i seguenti ingredienti: <table><tr><th>Voce SA</th><th>Materiale</th><th>Peso nella tavoletta (g)</th></tr><tr><td>18.04</td><td>Burro di cacao</td><td>12</td></tr><tr><td>18.03</td><td>Pasta di cacao</td><td>7</td></tr><tr><td>17.01</td><td>Zucchero</td><td>30+12=42</td></tr><tr><td>17.02</td><td>Sciroppo di glucosio</td><td>10+4=14</td></tr><tr><td>04.02</td><td>Latte in polvere</td><td>15+2=17</td></tr><tr><td>04.05</td><td>Burro</td><td>3+2=5</td></tr><tr><td>15.12</td><td>Girasole</td><td>2</td></tr><tr><td>21.06</td><td>Lecitina di soia</td><td>1</td></tr></table> Il peso degli zuccheri rappresenta il 56 % del peso del prodotto finale, che supera la soglia massima consentita dalla normativa. Tuttavia, una parte di tali zuccheri è originaria dell’UE (e rappresenta il 30 % del peso del prodotto finale). Il latte in polvere e il burro utilizzati nel processo di produzione sono interamente ottenuti nell’UE.	Voce SA	Materiale	Peso nella tavoletta (g)	18.04	Burro di cacao	12	18.03	Pasta di cacao	7	17.01	Zucchero	30+12=42	17.02	Sciroppo di glucosio	10+4=14	04.02	Latte in polvere	15+2=17	04.05	Burro	3+2=5	15.12	Girasole	2	21.06	Lecitina di soia	1
Voce SA	Materiale	Peso nella tavoletta (g)																										
18.04	Burro di cacao	12																										
18.03	Pasta di cacao	7																										
17.01	Zucchero	30+12=42																										
17.02	Sciroppo di glucosio	10+4=14																										
04.02	Latte in polvere	15+2=17																										
04.05	Burro	3+2=5																										
15.12	Girasole	2																										
21.06	Lecitina di soia	1																										
Outcome	Poiché il peso dello zucchero non originario non supera il 40 % del peso del prodotto finale (rappresenta il 26 %) e i materiali del capitolo 4 sono																											

	interamente ottenuti nell'UE, i requisiti sono soddisfatti e il prodotto finale acquisisce lo status di prodotto originario dell'UE.
--	--

8.3 Capitoli alternativi 84, 85 e 90 delle PSR

Oltre ai criteri di origine standard (PSR) definiti nell'Allegato 3-B, l'ITA prevede nell'Appendice 3-B-1 che determinati prodotti rientranti nei capitoli 84, 85 e 90 siano considerati originari del Mercosur sulla base di criteri alternativi di origine, e secondo le condizioni di cui al capitolo 3 dell'ITA, qualora la tariffa dell'UE vincolata nell'ambito dell'OMC (= tariffa erga omnes) per tali prodotti sia superiore allo 0%.

La PSR alternativa non può essere utilizzata nell'UE per attestare l'origine. Si applica esclusivamente la PSR standard di cui all'Allegato 3-B dell'ITA.

Attualmente sono stati individuati tre codici della nomenclatura combinata (NC) che potrebbero beneficiare di questi PSR alternativi: **8527 21 70**, **8527 21 92** e **8527 21 98**.

La PSR standard per le merci classificate nel codice SA 8527 "CTH, ad eccezione di quelle ottenute da materiali non originari della voce 85.29; oppure MaxNOM 50% (EXW)".

Tuttavia, la PSR alternativa contenuta nell'Appendice 3-B-1 dell'ITA relativa al codice HS 8527 prevede una regola di trattamento speciale per i codici merceologici sopra menzionati:

I. Assemblaggio e saldatura di tutti i componenti sulla scheda a circuiti stampati che svolge la funzione di elaborazione centrale (scheda madre);

II. Integrazione del circuito stampato assemblato secondo quanto indicato al punto I, di eventuali altri circuiti stampati e di altre parti elettriche, meccaniche e sottogruppi nella configurazione del prodotto finale; e

III. Configurazione finale del prodotto, installazione del software (se del caso) e test funzionali.

Affinché siano considerati come fattori che conferiscono l'origine, questi tre passaggi devono essere tutti eseguiti.

ALLEGATO 1

ALLEGATO 3-D

**DELL'ACCORDO INTERINALE UE-MERCOSUR SUL
COMMERCIO - CERTIFICATO DI ORIGINE DEL
MERCOSUR**

1. Produttore o esportatore (nome, indirizzo, paese)		Certificato n.	
2. Importatore (nome, indirizzo, paese)		Nome dell'autorità emittente: Indirizzo:	
3. Destinatario (nome, paese)		Città: Paese:	
4. Porto o luogo di spedizione		5. Dettagli trasporto (opzionale)	
6. Fatture commerciali Numero: Data:			
7. N° di ordine	8. Numero voce tariffaria	9. Descrizione delle merci	10. Peso lordo o altra misura
N° di ordine	11. Criteri di origine		
12. Osservazioni			

CERTIFICATO DI ORIGINE	
13. Dichiarazione del produttore o dell'esportatore (se diverso dal produttore) Il sottoscritto dichiara con la presente che le merci soddisfano i requisiti di origine specificati nell'Accordo Data Timbro e firma	14. Certificazione da parte dell'Autorità emittente Con la presente certifichiamo l'autenticità del presente certificato e che esso è stato rilasciato in conformità alle disposizioni dell'Accordo. Data Timbro e firma

ANEXO 3-D
DEL ACUERDO INTERINO DE COMERCIO UE-MERCOSUR
CERTIFICADO DE ORIGEN MERCOSUR

1. Productor o Exportador (nombre, dirección, país)		N° del Certificado	
2 Importador (nombre, dirección, país)		Nombre de la Autoridad Emisora: Dirección: Ciudad: País:	
3. Consignatario (nombre, país)			
4. Puerto o lugar de embarque		5. Detalles del transporte (opcional)	
6. Facturas Comerciales Número: Fecha:			
7. N° de Orden	8. Código arancelario	9. Descripción de las mercancías	10. Peso bruto u otra medida
N° de Orden	11. Criterio de Origen		
12. Observaciones			

CERTIFICACIÓN DE ORIGEN	
13. Declaración del productor o del exportador (si no es el productor) El abajo firmante declara que las mercancías cumplen con los requisitos de origen establecidos en el Acuerdo. Fecha Sello y firma	14. Certificación por la Autoridad Emisora Certificamos la autenticidad de este certificado y que ha sido emitido conforme a las disposiciones del Acuerdo. Fecha Sello y firma

ANEXO 3-D
DO ACORDO INTERINO DE COMÉRCIO UE-MERCOSUL
CERTIFICADO DE ORIGEM MERCOSUL

1. Produtor ou Exportador (nome, endereço, país)		N° do Certificado	
2 Importador (nome, endereço, país)		Nome da Autoridade Emissora: Endereço: Cidade: País:	
3. Consignatário (nome, país)			
4. Porto ou local de embarque		5. Detalhes do transporte (opcional)	
6. Faturas Comerciais Número: Data:			
7. N° de Ordem	8. Código tarifário	9. Descrição das mercadorias	10. Peso bruto ou outra medida
N° de Ordem	11. Critério de Origem		
12. Observações			

CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM	
13. Declaração do produtor ou do exportador (caso não seja o produtor) O abaixo assinado declara que as mercadorias cumprem os requisitos de origem estabelecidos no Acordo. Data Carimbo e assinatura	14. Certificação pela Autoridade Emissora Certificamos a autenticidade deste certificado e que ele foi emitido em conformidade com as disposições do Acordo. Data Carimbo e assinatura
